

*Giunta Regionale della Campania***DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
243	28/07/2026	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "modifica del perimetro dell'impianto STIR: annessione delle piazzole Ex SAPNA n.3, 4, 10 e stralcio dell'area "Ex post raffinazione". Caivano (NA), Zona Industriale ASI, Località Pascarola" - Proponente A2A Ambiente S.p.A. – ID 1397

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "*Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale*", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l'"*Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative*";
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k. ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente*";

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 602812 del 07/11/2025 contrassegnata con ID 1397, la A2A Ambiente S.p.A., con sede in Brescia alla via Lamarmora 230, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto *“modifica del perimetro dell'impianto STIR: annessione delle piazzole Ex SAPNA n.3, 4, 10 e stralcio dell'area “Ex post raffinazione”. Caivano (NA), Zona Industriale ASI, Località Pascarola”*;
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all' ing. Domenico Capocotta, funzionario dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 611017 del 11/11/2025, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec in pari data, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. sono state acquisite le note di seguito elencate:
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota acquisita al prot. reg. n. 717284 del 17/12/2025;
 - 216.02.00 Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti e Bonifiche ha trasmesso la nota acquisita al prot.reg. n. 128017 del 16/02/2026, cui il proponente A2A Ambiente S.p.A. ha fornito riscontro con nota acquisita al prot. reg. n. 564731 del 24/06/2026;
 - ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania con nota acquisita al prot. reg. n. 465818 del 20/05/2026;
- e. su specifica richiesta prot. reg. n. 734452 del 23/12/2025, la A2A Ambiente S.p.A. ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 54176 del 23/01/2026;
- f. a seguito di preavviso di archiviazione prot. reg. n. 165870 del 27/02/2026, la A2A Ambiente S.p.A. ha provveduto a sanare i difetti riscontrati trasmettendo integrazioni acquisite al prot. reg. n. 211560 del 10/03/2026;

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 09/07/2026, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“Relazione sull'intervento l'ing. Domenico Capocotta, il quale evidenzia quanto segue:

Premesso che:

- *La Società proponente A2A Ambiente S.p.A. gestisce lo Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti (S.T.I.R.) sito nel Comune di Caivano (NA), in Zona Industriale ASI s.n.c., località Pascarola.*
- *L'impianto S.T.I.R. in oggetto è esercito in virtù dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n.299 del 31/12/2009. Successivamente, decorso il termine di durata del primo provvedimento di A.I.A., con D.D. n. 152 del 06/11/2018 la Regione Campania U.O.D. 50.17.08 ha adottato il provvedimento di “Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con OPCM n. 299 del 31/12/2009 per l'impianto STIR sito in Caivano (NA) - Zona Industriale Pascarola. Società A2A Ambiente S.p.A.”.*
- *In seguito, con D.D. n.286 del 24/11/2020 la Regione Campania U.O.D. 50.17.08 ha autorizzato una ulteriore “Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo riesaminata e rinnovata con D.D. n.152 del 06/11/2018”.*
- *Poi, con D.D. n.304 del 11/08/2023, prorogato dal D.D. n.33 del 09/02/2024 e successivamente con D.D. n.300 del 09/08/2024 e D.D. n.225 del 19/06/2025, la Regione Campania U.O.D. 50.17.08 ha*

autorizzato in via temporanea una modifica avente ad oggetto l'annessione alla superficie del complesso produttivo dell'impianto di un'area costituita da tre piazzole pavimentate realizzate in calcestruzzo, denominate piazzole "3", "4", "10" facenti parte dell'adiacente sito di stoccaggio di rifiuti in balle di Caivano, gestito dalla Società Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A. (SAPNA S.p.A.). L'uso di tali piazzole per lo stoccaggio in regime di messa in riserva (R13) delle balle di rifiuti prodotte dall'impianto STIR è stato autorizzato in via temporanea dalla Regione Campania per far fronte alle criticità generate dalle fermate del termovalorizzatore (TMV) di Acerra e garantire così la continuità del ciclo di gestione dei rifiuti regionale.

- L'intervento in oggetto, proposto dalla società A2A Ambiente S.p.A., consiste nella "modifica del perimetro dell'impianto STIR: annessione delle piazzole Ex SAPNA n.3, 4, 10 e stralcio dell'area "Ex post raffinazione" e consta, sostanzialmente, nella modifica del perimetro dell'impianto STIR di Caivano (NA), come di seguito riepilogato:
- Attività 1: annessione in via definitiva nel perimetro dello STIR della superficie costituita da tre piazzole pavimentate realizzate in calcestruzzo, denominate piazzole "3", "4", "10" facenti parte dell'adiacente sito di stoccaggio di rifiuti in balle di Caivano, gestito dalla Società Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A. (SAPNA S.p.A.);
- Attività 2: stralcio dal perimetro dell'impianto STIR dell'area denominata "Ex post Raffinazione", attualmente autorizzata al deposito dei rifiuti trattati e stoccati in balle.

La modifica costituisce un'opportunità di miglioramento della gestione dell'impianto STIR in quanto, aumentando la capacità di stoccaggio dei rifiuti trattati presso l'impianto STIR (codice EER 19.12.12) gestiti in regime di messa in riserva (R13), permette di fronteggiare eventuali fermi degli impianti di destino finale e di assicurare così la continuità del ciclo di gestione dei rifiuti regionale, oltre a permettere una gestione più agevole e in sicurezza delle aree di deposito.

- L'istruttoria esula da precedenti fasi autorizzative ed è finalizzata alla valutazione dei possibili impatti negativi e significativi sulle componenti ambientali derivanti dalle modifiche previste in progetto; restano in capo al Proponente e al Progettista le responsabilità inerenti all'adeguatezza e la funzionalità delle scelte progettuali rispetto agli obiettivi e finalità dell'intervento.
- Si evidenzia, inoltre, che la presente istruttoria prende in considerazione le modifiche a farsi descritte e riportate nello SPA e successive integrazioni; eventuali modifiche da apportare all'intervento de quo dovranno essere sottoposte a nuove valutazioni di impatto ambientale. Ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente e dal Progettista occorre riconoscere la veridicità dovuta, in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della L. 241/90. Fatte salve in ogni caso le conseguenze di Legge in caso di dichiarazioni mendaci, qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria.

Per quanto sopra descritto, considerati e valutati gli elementi riportati dal Proponente:

- nell'elaborato Studio Preliminare Ambientale (SPA) trasmesso unitamente all'istanza di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 acquisita al prot. reg. n.0602812/2025 del 07/11/2025;
- nella documentazione integrativa trasmessa dal Proponente sul portale il 22/01/2026 ed acquisita al prot. reg. n.0054176/2026 del 23/01/2026, presentata a riscontro della richiesta di chiarimenti e integrazioni richieste da questo Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali con nota prot. reg. n.0734452/2025 del 23/12/2025;

Considerato che:

- nel periodo di osservazione (previsto ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) è pervenuta la nota (con PEC del 17/12/2025 acquisita al prot. reg. n.0717284/2025 del 17/12/2025) dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con la quale viene sostanzialmente rappresentato che "per quanto sopra la scrivente Autorità di bacino distrettuale rappresenta per i soli aspetti di competenza, che nell'ambito della procedura in oggetto, non ha osservazioni all'intervento proposto.";
- oltre il periodo di osservazione ma a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti tecnici da parte di questo Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali (nota prot. reg. n.0734452/2025 del 23/12/2025) in cui venivano inseriti d'ufficio altri Soggetti non inseriti dal Proponente nell'elenco delle

Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, è pervenuta la seguente nota (con PEC del 17/02/2026 e prot. reg. n.0128017/2026 del 16/02/2026) firmata congiuntamente da:

- Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti - 216.02.00 - Autorizzazioni ambientali, Osservatorio e Documentazione Settore Ciclo integrato dei rifiuti e bonifiche,
 - e Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti - U.O.S. 216.02.01 Autorizzazioni Ambientali di Napoli, Osservatorio e Documentazione,
- con la quale viene sostanzialmente rappresentato che: “alla luce di quanto sopra richiamato, e della documentazione relativa alla richiesta in oggetto, per quanto di competenza di questi Uffici, non si ravvedono potenziali criticità in relazione all’attuazione delle previsioni progettuali previste nel progetto in esame...” con la previsione di alcune condizioni che il Proponente si è impegnato a rispettare;
- non sono pervenute ulteriori osservazioni (oltre quelle precedentemente elencate) da parte delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, né da parte del pubblico e né da parte del privato;

Considerato, inoltre, che:

- con nota prot. reg. n.0165870/2026 del 27/02/2026, questo Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, ha comunicato via PEC alla Società proponente un “Preavviso di archiviazione ai sensi dell’art. 10 bis del D.lgs. 241/1990 e richiesta di sopralluogo all’ARPAC Dipartimento di Napoli ai sensi del Par. 3.2.1 Punto A degli “Indirizzi per l’applicazione dell’art. 29 del Dlgs 152/2006 in Regione Campania” per i motivi in esso contenuti;

Tenuto conto:

- delle motivazioni riportate nella nota di riscontro al preavviso di archiviazione trasmessa dalla Società proponente con PEC del 09/03/2026 (acquisita al prot. reg. n.0211560/2026 del 10/03/2026);
- degli esiti riportati nel verbale di sopralluogo effettuato dall’A.R.P.A. Campania - Dipartimento di Napoli, trasmesso con PEC del 20/05/2026 ed acquisito al prot. reg. n.0465818/2026 del 20/05/2026;

Rilevato che:

- il sito di intervento non ricade in aree di riserva, parchi naturali o siti della Rete Natura 2000 (ZPS, ZSC, IBA), né in aree umide o oasi di protezione del WWF e neanche in aree naturali protette o corridoio ecologico;
- in riferimento ad eventuali interferenze con il rischio idrogeologico, il sito esistente non è interessato da perimetrazioni a rischio frana né idraulico, né da perimetrazioni di aree inondabili del reticolo idrografico come riscontrato dalla cartografia PSAI e dalla nota pervenuta dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
- l’impianto S.T.I.R. e le relative piazzole che si vogliono annessere all’area dell’impianto ricadono in un’area classificata dal P.U.C. del Comune di Caivano (NA) come “Area ASI”;
- le modifiche proposte non comportano uno sfruttamento di ulteriori risorse territoriali né nuovi interventi di impermeabilizzazione del suolo, essendo l’impianto già esistente e dotato di tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento dell’attività;
- le modifiche proposte non determinano apprezzabili variazioni sul paesaggio già fortemente antropizzato o impatti sul fattore biodiversità che ha subito di fatto, nel tempo, una grossa alterazione e frammentazione;
- nello Studio Preliminare Ambientale e nei relativi allegati vengono mostrati in maniera dettagliata le modifiche che si intendono apportare all’impianto in oggetto, i probabili impatti ambientali e le diverse misure di mitigazione previste per ridurre al minimo gli eventuali impatti;

Tenuto conto:

- di quanto Dichiarato dal Tecnico professionista incaricato congiuntamente al Procuratore speciale e responsabile impianto della Società proponente che “lo stato dei luoghi descritto nella proposta progettuale oggetto dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA è conforme all’ultimo titolo autorizzativo attualmente efficace, corrispondente all’AIA rilasciata con D.G. n. 152 del 06/11/2018, successivamente modificato dalla D.G.R. 286 del 24.11.2020 della Regione che ha modificato l’AIA a seguito dello “stralcio” dell’edificio MVA e delle apparecchiature ad esso funzionalmente connesse dall’assetto impiantistico dello STIR, in ossequio a quanto disposto dalla DGR 3/2020”;

- di quanto Dichiarato dal Tecnico professionista incaricato congiuntamente al Procuratore speciale e responsabile impianto della Società proponente con riferimento alla direttiva Seveso III “che il sito A2A Ambiente di Caivano (NA): NON è soggetto a NOTIFICA di cui all’Art. 13 del D Lgs 105/15, NON è soggetto alla adozione ed attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza di cui all’Art. 14 del D Lgs 105/15, NON è soggetto alla redazione e inoltro del Rapporto di Sicurezza di cui all’art. 15 del D Lgs 105/15”;

Fermo restando:

- la competenza del Soggetto che autorizza e che sarà cura dell’Autorità procedente garantire l’acquisizione di tutti i pareri e/o autorizzazioni necessarie o dipendente dall’eventuale regime vincolistico insistente nell’area di intervento;
- che nel caso in cui si dovesse verificare la necessità di apportare eventuali modifiche al progetto de quo (anche in minus) già sottoposto a parere di verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto dovrà essere obbligatoriamente sottoposto a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale;

SI PROPONE:

alla Commissione VIA-VAS-VI, tenuto conto delle finalità del progetto, delle misure progettuali e gestionali previste e della tipologia degli impatti, di escludere dalla procedura di VIA il progetto proposto dalla Società A2A Ambiente S.p.A. denominato “modifica del perimetro dell’impianto STIR: annessione delle piazzole Ex SAPNA n.3, 4, 10 e stralcio dell’area “Ex post raffinazione”. Caivano (NA), Zona Industriale ASI, Località Pascarola” identificato con ID n.1397, demandando alla fase autorizzativa la verifica di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie.

La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dall’ing. Domenico Capocotta in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.”;

- b. la società A2A Ambiente S.p.A. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. per analogia a quanto stabilito all’art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all’emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell’istruttoria tecnica svolta dall’ ing. Domenico Capocotta ed amministrativa compiuta dall’Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 09/07/2026, il progetto *“modifica del perimetro dell’impianto STIR: annessione delle piazzole Ex SAPNA n.3, 4, 10 e stralcio dell’area “Ex post raffinazione”. Caivano (NA), Zona Industriale ASI, Località Pascarola”*, proposto dalla A2A Ambiente S.p.A., con sede in Brescia alla via Lamarmora 230, fermo restando:
 - 1.1. la competenza del Soggetto che autorizza e che sarà cura dell’Autorità procedente garantire l’acquisizione di tutti i pareri e/o autorizzazioni necessarie o dipendente dall’eventuale regime vincolistico insistente nell’area di intervento;
 - 1.2. che nel caso in cui si dovesse verificare la necessità di apportare eventuali modifiche al progetto de quo (anche in minus) già sottoposto a parere di verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto dovrà essere obbligatoriamente sottoposto a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale;
2. **CHE** l’Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall’art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
4. **CHE** ai sensi dell’art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *“il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte”*.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. al proponente Società A2A Ambiente S.p.A.;
 - 6.2. alla 216 02 00 - Settore Ciclo integrato dei rifiuti e bonifiche;
 - 6.3. alla 216 02 01 - UOS Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione;
 - 6.4. alla 216 01 00 - Settore Infrazioni comunitarie, impiantistica regionale e smaltimento delle ecoballe
 - 6.5. all’ Ente Idrico Campano;
 - 6.6. alla 216 00 00 - Direzione generale Ciclo integrato dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali, Osservatorio e documentazione;
 - 6.7. all’ ARPA Campania - Dipartimento provinciale di Napoli;
 - 6.8. al Comune di Caivano (NA);
 - 6.9. alla Città Metropolitana di Napoli;
 - 6.10. al Consorzio CSA - ASI Caivano;
 - 6.11. alla Soprintendenza ABAP dell’Area Metropolitana di Napoli;
 - 6.12. all’ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
 - 6.13. all’ Ente d’Ambito Napoli 1;

- 6.14. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa